



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.12.2000
COM(2000) 883 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la firma di un Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda
ed il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato
competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure
in Islanda o in Norvegia**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo del 18 maggio 1999 concluso dal Consiglio con l'Islanda e la Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (in appresso "accordo quadro Schengen"), la conclusione di un'intesa sui diritti e gli obblighi contenuti nella convenzione di Dublino rappresenta il presupposto per l'eliminazione dei controlli alle frontiere tra i paesi Schengen e quelli dell'Unione nordica dei passaporti. Detta eliminazione è prevista per il 25 marzo 2001.

Dopo la raccomandazione fatta dalla Commissione al Consiglio nel settembre 1999, nel maggio 2000 quest'ultimo ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo con l'Islanda e la Norvegia che riprenda sostanzialmente i diritti e gli obblighi contenuti nella convenzione di Dublino e nel regolamento EUODAC inteso ad agevolare l'applicazione di detta convenzione.

Le trattative sono state avviate il 4 luglio e si sono concluse il 28 novembre 2000. Gli Stati sono state regolarmente informati dell'andamento delle trattative e consultati in merito.

La base giuridica dell'accordo è l'articolo 63, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300 del trattato CE.

Il presente accordo copre i diritti e gli obblighi contenuti nei seguenti atti:

- a) la convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, ad eccezione degli articoli da 16 a 22;
- b) le decisioni del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino;
- c) il regolamento del Consiglio che istituisce il sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace attuazione della convenzione di Dublino adottato l'11.12.2000.

La principale caratteristica specifica dell'accordo in oggetto riguarda la struttura del comitato: poiché l'accordo non si basa sul Protocollo (n. 2) sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, non è stato possibile copiare il modello del "comitato misto" previsto dall'accordo quadro Schengen, che è stato dunque sostituito con un classico comitato bilaterale (o in questo caso "trilaterale"), analogo a quello utilizzato in tutti gli accordi comunitari, e definito nell'accordo di specie "comitato congiunto". La presidenza del comitato congiunto è esercitata, a rotazione semestrale, dall'Unione europea e dal governo islandese o norvegese.

La struttura del comitato si basa su un approccio secondo il quale Norvegia e Islanda avranno il diritto di partecipare al processo di elaborazione delle decisioni ma non alla loro adozione.

Per quanto riguarda la convenzione di Dublino (un accordo di diritto pubblico internazionale concluso dagli Stati membri), la Comunità non può, in un accordo con terzi, modificare formalmente le procedure e gli obblighi per le parti di detta convenzione. Non era dunque possibile associare Norvegia e Islanda al comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino. L'unica possibile soluzione era concordare una serie di dichiarazioni che esprimano l'idea generale che, malgrado si tratti della classica struttura di comitato adottata in caso di accordo comunitario, gli Stati membri vi sono coinvolti in una certa misura.

Tutte le future decisioni del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino potranno essere discusse in sede di comitato congiunto prima di passare nel comitato ex articolo 18, ma una volta adottate dovranno essere applicate da Norvegia e Islanda. La mancata accettazione determina la medesima procedura prevista ai sensi dell'accordo quadro Schengen (sospensione ed eventuale revoca dell'accordo). In questo modo viene garantita una applicazione coerente di tutte le decisioni relative alla convenzione di Dublino.

Per quanto riguarda la futura "comunitarizzazione" della convenzione di Dublino, esiste un meccanismo simile. La Norvegia e l'Islanda possono contribuire al processo decisionale ma devono accettare la decisione finale adottata dal Consiglio; in caso contrario l'accordo viene sospeso e successivamente revocato. Analogamente, le nuove disposizioni relative a EURODAC dovranno essere accettate nel medesimo modo.

L'obiettivo di una giurisprudenza coerente ha potuto essere conseguito riprendendo le relative disposizioni dell'accordo quadro Schengen (articolo 6).

La direttiva sulla tutela dei dati personali viene applicata dall'Islanda e dalla Norvegia nel medesimo modo in cui è applicata dagli Stati membri (articolo 1, paragrafo 3).

Le norme sull'applicazione territoriale garantiranno, a livello di UE, il parallelismo con la convenzione di Dublino, tenendo conto in particolare della questione di Gibilterra (articolo 13).

La situazione specifica della Danimarca viene presa in considerazione nell'articolo 13, paragrafo 3.

Le disposizioni relative ai costi (articolo 9) si basano essenzialmente su disposizioni analoghe contenute nell'accordo quadro Schengen.

La Commissione ritiene che l'esito delle trattative sia positivo e che il progetto di accordo sia accettabile per la Comunità europea.

Per ragioni giuridiche interne, l'Islanda ha insistito per una firma formale dell'accordo.

Ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 3 del trattato CE, il Parlamento europeo deve essere consultato sulla decisione di concludere il presente accordo.

La presente proposta di decisione è relativa alla firma dell'accordo in oggetto, in modo da garantire che detta firma possa aver luogo rapidamente, come concordato con Islanda e Norvegia, onde rispettare il termine del 25 marzo 2001. La Commissione intende presentare tra breve un ulteriore progetto di decisione relativa alla conclusione che dovrà essere presentato al Parlamento europeo, vista la base giuridica.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma di un Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato con la Repubblica d'Islanda e con il Regno di Norvegia, a nome della Comunità, un Accordo relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia.
- (2) Con riserva della sua conclusione ad una data ulteriore, l'Accordo, siglato il 29 novembre 2000, dovrebbe essere sottoscritto,

DECIDE:

Articolo unico

Con riserva della sua conclusione ad una data ulteriore, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia.

Il testo dell'Accordo è allegato alla presente decisione.

Fatto a

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia in merito ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o Norvegia

LA COMUNITÀ EUROPEA

e

LA REPUBBLICA D'ISLANDA

e

IL REGNO DI NORVEGIA,

in appresso denominati "le Parti contraenti",

CONSIDERANDO che gli Stati membri dell'Unione europea hanno concluso la convenzione di Dublino per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (in appresso "convenzione di Dublino")¹;

RAMMENTANDO che l'articolo 7 dell'accordo del 18 maggio 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea (in appresso "Consiglio") con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen² richiede la conclusione di un'intesa adeguata sui criteri ed i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o Norvegia,

CONSIDERANDO che è pertanto opportuno che il presente accordo incorpori le disposizioni della convenzione di Dublino e le norme pertinenti già adottate dal comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione, fatti salvi i rapporti stabiliti dalla convenzione di Dublino tra le Parti contraenti di detta convenzione,

CONSIDERANDO che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati³ (in appresso "direttiva sulla tutela dei dati personali") verrà applicata dall'Islanda e dalla Norvegia nel medesimo modo in cui viene applicata dagli Stati membri della Comunità europea in caso di trattamento dei dati ai fini del presente accordo,

¹ GUC 254 del 19.8.1997, pag. 1.

² GUL 176 del 10.7.1999, pag. 1.

³ GUL 281 del 23.1.1995, pag. 1.

RICONOSCENDO, tuttavia, che le disposizioni incorporate nel presente accordo devono, ove necessario, essere adeguate per tener conto del fatto che l'Islanda e la Norvegia non sono Stati membri dell'Unione europea,

NELLA CONVINZIONE che sia necessario includere nel presente accordo un meccanismo che assicuri un parallelismo con lo sviluppo dell'acquis comunitario, in particolare per quanto riguarda le materie di cui all'articolo 63, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea,

NELLA CONVINZIONE che sia necessario organizzare la cooperazione con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia a tutti i livelli per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione pratica e l'ulteriore sviluppo della convenzione di Dublino,

RITENENDO che sia necessario a tal fine costituire una struttura organizzativa che consenta di associare la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia alle attività in questi settori e che consenta loro di partecipare a tali attività tramite un comitato,

CONSIDERANDO che il Consiglio ha adottato un regolamento che istituisce il sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri cittadini di paesi terzi, onde agevolare l'attuazione della convenzione di Dublino, concorrendo a stabilire quale Parte contraente sia competente, ai sensi di detta convenzione, per l'esame di una domanda di asilo,

CONSIDERANDO che è opportuno che il presente accordo si estenda alle materie disciplinate da detto regolamento, allo scopo di assicurare un'applicazione parallela di detto accordo in Islanda, in Norvegia e nelle Comunità europee,

CONSIDERANDO che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce le Comunità europee e gli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca, ma che occorre offrire alla Danimarca la possibilità di aderire al presente accordo qualora lo desideri,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. L'Islanda e la Norvegia attuano le disposizioni della convenzione di Dublino, elencate nella parte 1 dell'allegato al presente accordo, e le decisioni del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino, elencate nella parte 2 dell'allegato al presente accordo, e le applicano nell'ambito dei reciproci rapporti e dei rapporti con gli Stati membri, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4.

2. Gli Stati membri applicano le norme di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, in relazione all'Islanda e alla Norvegia.

3. L'Islanda e la Norvegia attuano e applicano *mutatis mutandis* le disposizioni della direttiva sulla tutela dei dati personali, quali esse si applicano negli Stati membri della Comunità europea relativamente ai dati trattati ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle disposizioni definite nell'allegato.

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, si intende che i riferimenti agli "Stati membri" nelle disposizioni di cui all'allegato comprendono anche l'Islanda e la Norvegia.

5. Il presente accordo si applica alle disposizioni del regolamento che istituisce il sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri cittadini di paesi terzi, onde agevolare l'attuazione della convenzione di Dublino, concorrendo a stabilire quale Parte contraente sia competente, ai sensi di detta convenzione, per l'esame di una domanda di asilo, tenendo conto della situazione particolare della Norvegia e dell'Islanda in quanto non fanno parte dell'Unione europea, allo scopo di assicurare un'applicazione parallela di detto regolamento in Islanda, in Norvegia e nella Comunità europea.

Articolo 2

1. La Commissione delle Comunità europee (in appresso "Commissione"), quando elabora una nuova normativa ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea in uno dei settori contemplati dall'allegato al presente accordo o dall'articolo 1, paragrafo 5, consulta in via informale gli esperti islandesi e norvegesi, così come consulta gli esperti degli Stati membri in fase di stesura delle proposte.

2. Contestualmente alla trasmissione al Consiglio e al Parlamento europeo, la Commissione inoltra all'Islanda e alla Norvegia copia delle proposte pertinenti ai fini del presente accordo.

Su richiesta di una delle Parti contraenti, può avere luogo uno scambio di opinioni preliminare in seno al comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 3.

3. Durante la fase che precede l'adozione della normativa, in un processo continuo di informazione e consultazione, le Parti contraenti si consultano nuovamente fra loro, nei momenti importanti, su richiesta di una di esse, in seno al comitato congiunto. Dopo l'adozione, si applica la procedura di cui all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7.

4. Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante la fase di informazione e consultazione allo scopo di agevolare, al termine di tale processo, lo svolgimento delle funzioni del comitato congiunto ai sensi del presente accordo.

5. I rappresentanti dei governi islandese e norvegese hanno diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitato congiunto sulle questioni menzionate al paragrafo 1.

6. La Commissione garantisce agli esperti norvegesi e islandesi la partecipazione più ampia possibile, a seconda dei settori interessati, alla fase preparatoria dei progetti delle misure da presentare successivamente ai comitati che coadiuvano la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. A questo riguardo, nel redigere i progetti delle misure, la Commissione consulta esperti dell'Islanda e della Norvegia nello stesso modo in cui consulta gli esperti degli Stati membri della Comunità.

7. Quando una proposta è sottoposta al Consiglio nel quadro della procedura applicabile al tipo di comitato che interviene, la Commissione comunica al Consiglio il punto di vista degli esperti dell'Islanda e della Norvegia.

Articolo 3

1. È istituito un Comitato congiunto composto dei rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Il comitato congiunto adotta il suo regolamento interno all'unanimità.

3. Il comitato congiunto si riunisce su iniziativa del presidente o su richiesta di uno dei membri.

4. Il comitato congiunto si riunisce a livello appropriato, quando le circostanze lo richiedono, per esaminare l'applicazione pratica e l'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato, compresi i nuovi atti o provvedimenti di cui all'articolo 1 adottati dal Comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino, e per scambiare opinioni sull'elaborazione di nuove norme basate sull'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea e relative a materie contemplate dall'allegato o dall'articolo 1, paragrafo 5.

Si presume che qualsiasi scambio di informazioni relative al presente accordo avvenga nel quadro del mandato del comitato congiunto.

5. La presidenza del comitato congiunto è esercitata, a rotazione semestrale, dal rappresentante dell'Unione europea e dal rappresentante del governo islandese o norvegese, seguendo l'ordine alfabetico.

Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, qualora il Comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino adotti nuovi atti o provvedimenti nei settori di cui all'articolo 1, essi vengono applicati a partire dallo stesso momento dagli Stati membri, da un lato, e dall'Islanda e la Norvegia, dall'altro, a meno che l'atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti.

2. La Commissione comunica immediatamente all'Islanda e alla Norvegia l'adozione degli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1. L'Islanda e la Norvegia decidono autonomamente se accettarne il contenuto e darvi attuazione nel rispettivo ordinamento giuridico interno. Le decisioni in tal senso sono comunicate al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione nei trenta giorni successivi all'adozione dell'atto o provvedimento in questione.

3. L'Islanda, se può essere vincolata dal contenuto dell'atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento di determinati requisiti costituzionali, ne informa il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione al momento della comunicazione. L'Islanda informa immediatamente per iscritto il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti e fornisce tale informazione il più sollecitamente possibile prima della data di entrata in vigore prevista per l'Islanda dell'atto o provvedimento ai sensi del paragrafo 1.

4. La Norvegia, se può essere vincolata dal contenuto dell'atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento di determinati requisiti costituzionali, ne informa il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione al momento della comunicazione. La Norvegia informa immediatamente per iscritto il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti, al più tardi entro sei mesi dalla comunicazione della competente istituzione dell'Unione europea. Se possibile la Norvegia applica in via provvisoria il contenuto dell'atto o provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore per la Norvegia e fino al momento in cui fornisce l'informazione che i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

5. Il fatto che l'Islanda e la Norvegia accettino gli atti e i provvedimenti di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra l'Islanda e la Norvegia nonché tra l'Islanda e la Norvegia, da un lato, e gli Stati membri dell'Unione europea, dall'altro.

6. Qualora:

- a) l'Islanda o la Norvegia comunichino la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 1 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente accordo, oppure
- b) l'Islanda o la Norvegia non effettuino la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, oppure
- c) l'Islanda non effettui la notifica prima della data prevista per l'entrata in vigore dell'atto o del provvedimento nei suoi confronti, oppure
- d) la Norvegia non effettui la notifica entro il termine di sei mesi, previsto al paragrafo 4, o non provveda all'applicazione transitoria contemplata nel medesimo paragrafo a partire dalla data di entrata in vigore prevista per questo paese dell'atto o del provvedimento,

il presente accordo si considera sospeso relativamente all'Islanda o alla Norvegia, secondo il caso.

7. Il comitato congiunto esamina la questione che ha determinato la sospensione e provvede ad ovviare alle cause della mancata accettazione o ratifica entro novanta giorni. Dopo aver valutato tutte le altre possibilità per mantenere il buon funzionamento del presente accordo, compresa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza della normativa, il comitato può decidere all'unanimità di rimettere in vigore l'accordo. Nel caso la sospensione prosegua, trascorsi novanta giorni si considera che il presente accordo cessi di essere valido relativamente all'Islanda o alla Norvegia, secondo il caso.

Articolo 5

In attesa dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e in sostituzione delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in conformità all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 del presente accordo, qualora una Parte contraente incontri serie difficoltà a causa di un mutamento sostanziale delle circostanze esistenti al momento della conclusione del presente accordo, detta Parte può adire il comitato congiunto istituito dall'articolo 3 in modo che esso possa proporre alle Parti contraenti gli opportuni provvedimenti per affrontare la situazione. Il comitato congiunto decide all'unanimità su detti provvedimenti. Qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, si applicano le disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 6

1. Il comitato congiunto, in considerazione dell'obiettivo delle Parti contraenti di assicurare un'applicazione e un'interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni di cui all'articolo 1, si tiene costantemente aggiornato sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (in appresso "Corte di giustizia"), e di quella dei competenti tribunali islandesi e norvegesi, relativa a dette disposizioni. A tal fine le Parti contraenti convengono di provvedere alla comunicazione reciproca di detta giurisprudenza senza indugio.

2. Fatta salva l'adozione delle necessarie modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia, l'Islanda e la Norvegia hanno diritto di presentare a detta Corte memorie o osservazioni scritte quando essa è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 5 e all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 7

1. L'Islanda e la Norvegia presentano annualmente al comitato congiunto relazioni su come le rispettive autorità amministrative e giurisdizionali hanno applicato e interpretato le disposizioni di cui all'articolo 1, come interpretate di volta in volta dalla Corte di giustizia.

2. La procedura di cui all'articolo 8 si applica nei casi in cui il comitato congiunto non sia riuscito a garantire un'applicazione e un'interpretazione omogenee entro un termine di due mesi dal momento in cui gli è stata segnalata una divergenza sostanziale tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella dei tribunali islandesi o norvegesi oppure una sostanziale divergenza d'applicazione fra le autorità degli Stati membri interessati e quelle islandesi o norvegesi per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 8

1. In caso di controversia circa l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo o qualora si verifichi la situazione prospettata nell'articolo 5 o nell'articolo 7, paragrafo 2, la questione è ufficialmente iscritta come punto controverso all'ordine del giorno del comitato congiunto.

2. Il comitato congiunto ha un termine di novanta giorni per dirimere la controversia a decorrere dalla data di adozione dell'ordine del giorno in cui essa è stata iscritta.

3. Se il comitato congiunto non riesce a dirimere la controversia entro i novanta giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di novanta giorni per la ricerca di una composizione definitiva. Qualora il comitato congiunto non abbia adottato una decisione entro tale termine, si considera che il presente accordo cessa di essere valido per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, alla fine dell'ultimo giorno di detto termine.

Articolo 9

1. Per quanto riguarda i costi amministrativi ed operativi derivanti dalla costituzione e dalla gestione dell'unità centrale di Eurodac, l'Islanda e la Norvegia versano al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo pari

- per l'Islanda: allo 0,1 %

- per la Norvegia: al 4,995 %

di un importo di riferimento iniziale pari a 9 575 000 EUR in stanziamenti d'impegno e a 5 000 000 EUR in stanziamenti di pagamento e, a partire dall'esercizio 2002, della dotazione di bilancio pertinente per l'esercizio in questione.

Per quanto riguarda gli altri costi amministrativi o operativi derivanti dall'applicazione del presente accordo, l'Islanda e la Norvegia contribuiscono versando al bilancio generale delle Comunità europee un importo annuo calcolato in proporzione della percentuale che il rispettivo prodotto interno lordo rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.

2. L'Islanda e la Norvegia hanno diritto a ricevere i documenti inerenti al presente accordo e a chiedere, nelle riunioni del comitato congiunto, l'interpretazione verso la lingua ufficiale delle istituzioni delle Comunità europee di loro scelta. Tuttavia, le eventuali spese per la traduzione o l'interpretazione da e verso l'islandese o il norvegese sono sostenute, secondo il caso, dall'Islanda o dalla Norvegia.

Articolo 10

Le autorità nazionali dell'Islanda e della Norvegia competenti per la protezione dei dati personali e l'organo di controllo indipendente istituito in virtù dell'articolo 286, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea cooperano per quanto necessario per l'assolvimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi tutte le informazioni utili. Le modalità di tale cooperazione sono convenute non appena l'organo di cui sopra sia stato istituito.

Articolo 11

1. Il presente accordo lascia impregiudicato l'accordo sullo Spazio economico europeo o qualsiasi altro accordo concluso fra la Comunità europea e l'Islanda e/o la Norvegia o fra il Consiglio e l'Islanda e/o la Norvegia.

2. Il presente accordo non pregiudica in alcun modo eventuali accordi che saranno conclusi in futuro con l'Islanda e/o la Norvegia dalla Comunità europea.

3. Il presente accordo lascia impregiudicata la cooperazione nell'ambito dell'Unione nordica dei passaporti nella misura in cui essa non è contraria e non osta al presente accordo e agli atti e provvedimenti basati su di esso.

Articolo 12

Il Regno di Danimarca può chiedere di aderire al presente accordo. Le condizioni di tale adesione sono determinate dalle Parti contraenti, con il consenso del Regno di Danimarca, in un protocollo al presente accordo.

Articolo 13

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, da un lato, e all'Islanda e alla Norvegia, dall'altro.

2. Il presente accordo non si applica alle Svalbard (Spitzbergen).

3. Il presente accordo si applica al territorio del Regno di Danimarca solo nel caso previsto dall'articolo 12 e alle isole Færøer e alla Groenlandia solo in caso di estensione della convenzione di Dublino a tali territori.

4. Il presente accordo non si applica ai dipartimenti d'oltremare della Francia.

5. Il presente accordo acquista efficacia a Gibilterra solo al momento dell'applicazione della convenzione di Dublino, o di altre misure comunitarie che sostituiscano tale convenzione, a Gibilterra.

Articolo 14

1. Il presente accordo è soggetto a ratifica o approvazione da parte delle Parti contraenti. Gli strumenti di ratifica o di approvazione saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio, che funge da depositario.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario comunica alle Parti contraenti l'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

Articolo 15

Le Parti contraenti possono porre termine al presente accordo presentando dichiarazione scritta al depositario. Essa ha effetto sei mesi dopo il relativo deposito. L'efficacia del presente accordo cessa in caso di denuncia dell'accordo stesso da parte della Comunità europea o dell'Islanda e della Norvegia.

Fatto a ..., addì ..., in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, islandese e norvegese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Allegato A: Disposizioni relative alla convenzione di Dublino e decisioni del Comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino

Parte 1: Convenzione di Dublino

Tutte le disposizioni della convenzione, firmata a Dublino il 15 giugno 1990, sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, ad eccezione degli articoli da 16 a 22.

Parte 2

Decisioni del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino

Decisione n. 1/97 del 9.9.1997 del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, relativa a disposizioni per l'attuazione della convenzione.

Decisione n. 1/98 del 30 giugno 1998 del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, relativa a disposizioni per l'attuazione della convenzione.

Dichiarazione

In attesa dell'adozione da parte della Comunità europea della legislazione destinata a sostituire la convenzione di Dublino, le Parti contraenti terranno una riunione del comitato congiunto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1 del presente accordo in concomitanza con ogni riunione del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino, comprese le riunioni a livello di esperti per prepararne i lavori.

Dichiarazione

Le Parti contraenti sottolineano l'importanza di uno stretto e attivo dialogo di tutti i soggetti che partecipano all'attuazione della convenzione di Dublino e delle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente accordo.

La Commissione inviterà esperti degli Stati membri a riunioni del comitato congiunto per uno scambio di opinioni, nel pieno rispetto dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente accordo, con l'Islanda e la Norvegia su tutte le materie contemplate dal presente accordo.

Le Parti contraenti prendono atto della disponibilità degli Stati membri ad accogliere tali inviti ed a partecipare agli scambi di opinioni con l'Islanda e la Norvegia su tutte le materie contemplate dal presente accordo.

Dichiarazione

Le Parti contraenti convengono che il regolamento interno del comitato congiunto istituito dall'articolo 3 del presente accordo disporrà che le regole in materia di misure di protezione delle informazioni classificate delle istituzioni dell'Unione europea da cui i documenti provengono saranno applicate anche per la protezione delle informazioni classificate da utilizzarsi da parte del comitato congiunto.

Dichiarazione

Nell'ambito del presente accordo, le Parti contraenti convengono che i principi sottostanti allo scambio di lettere accluso all'accordo del 18 maggio 1999 saranno applicati per quanto riguarda i comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Dichiarazione

Le Parti contraenti convengono che la decisione n. 1/2000 del 31 ottobre 2000 del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 sul trasferimento della competenza in materia di membri della famiglia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 9 di tale convenzione sarà fatta rientrare nel quadro del presente accordo secondo la procedura di cui all'articolo 4 del presente accordo.